



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELL' ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto l'Accordo sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, firmato a Roma il 18 maggio 2012.

Tale Accordo nasce dal reciproco desiderio di rafforzare la cooperazione economica tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Albania attraverso la creazione di un quadro normativo di riferimento che assicuri le condizioni più favorevoli per intensificare i reciproci investimenti e stimolare il flusso di capitali e lo sviluppo economico di entrambi i Paesi.

L'Accordo può essere così brevemente descritto.

L'Articolo 1 definisce i termini chiave per l'interpretazione dell'Accordo, quali "investimento", "investitore", "redditi" e "territorio".

L'Articolo 2 specifica l'ambito di applicazione dell'Accordo che si estende agli investimenti effettuati anteriormente o successivamente alla data della sua entrata in vigore, ma non alle controversie sorte prima della stessa.

L' Articolo 3 prevede che le Parti Contraenti si adoperino per incoraggiare e creare condizioni favorevoli per gli investitori nei settori della promozione, ammissione e protezione degli investimenti, assicurando agli stessi un trattamento giusto ed equo nonché piena protezione e sicurezza. Viene inoltre proibito alle Parti di adottare misure ingiustificate o discriminatorie che possano ostacolare la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, l'espansione o l'eventuale liquidazione degli investimenti. Inoltre, ai sensi di questo articolo, le Parti si impegnano a semplificare le forme e le procedure del processo di promozione e protezione degli investimenti.

L'Articolo 4 dispone che agli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente debba essere accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti dell'altra Parte o di un qualsiasi Stato terzo (trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita). Tale trattamento si estende a tutti gli aspetti e a tutte le fasi dell'investimento.

In base all'Articolo 5, le Parti Contraenti non potranno adottare misure di esproprio o nazionalizzazione o misure di effetto equivalente né provvedimenti aventi un



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

carattere discriminatorio, se non per motivi di interesse pubblico e in conformità con le procedure previste dalla legge. In tal caso, è sancita la corresponsione tempestiva, adeguata ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore equo di mercato dell'investimento espropriato al momento immediatamente precedente l'atto dell'esproprio o la data in cui è stata resa nota la decisione di effettuarlo, se precedente ("data di stima").

Ai sensi dell'Articolo 6, qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte a causa di guerre, stati di emergenza o altri avvenimenti analoghi, quest'ultima dovrà corrispondere un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo, quale che sia il trattamento più favorevole. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili.

Ognuna delle Parti Contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente, senza indebito ritardo e in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente alla data del trasferimento (Articolo 7). Sono anche riconosciuti, sulla base del principio di surrogazione, i diritti e le richieste di una Parte Contraente relativamente ai pagamenti che questa o una sua istituzione designata corrisponde ai propri investitori ai sensi di una garanzia o indennizzo legati agli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte (Articolo 9).

All'Articolo 8 viene contemplato il principio secondo il quale le Parti Contraenti applicheranno le disposizioni e i trattamenti più favorevoli rispetto a quelli stabiliti nell'Accordo, qualora derivanti da leggi interne o obblighi internazionali. Viene inoltre specificato che l'Accordo non pregiudicherà le disposizioni più favorevoli di quelle contenute nello stesso che siano state concordate da una delle Parti Contraenti con gli investitori dell'altra Parte.

L'Articolo 10 regola la composizione delle controversie che possono sorgere fra le Parti Contraenti. Esso stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte tramite i canali diplomatici entro sei mesi, le Parti Contraenti hanno la facoltà di adire un tribunale arbitrale, di cui vengono descritte dettagliatamente le modalità di composizione, le procedure decisionali e la suddivisione delle spese fra le Parti.

L'Articolo 11 riguarda, invece, la risoluzione delle controversie tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte: esso stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, l'investitore potrà fare ricorso ad una serie di istanze di tutela come il tribunale competente della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, un Tribunale arbitrale *ad hoc*, costituito secondo il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), un altro istituto o tribunale arbitrale *ad hoc* concordato dalle Parti alla controversia o il Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 (a condizione che entrambe le Parti abbiano aderito a detta Convenzione). L'Articolo 11 sancisce altresì i principi su cui deve fondarsi il giudizio arbitrale.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

L'Articolo 12 prevede che le Parti Contraenti, in conformità con le proprie leggi, i propri regolamenti e pratiche amministrative, esamineranno in buona fede le domande per l'ingresso e il soggiorno degli investitori, dei dipendenti e dei lavoratori dell'altra Parte che siano impegnati nelle attività legate agli investimenti.

L'Articolo 13, quello conclusivo, fissa i termini per l'entrata in vigore, la durata e le modalità di denuncia dell'Accordo.

Signor Presidente,
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

in considerazione del fatto che tale intesa rappresenta un utile strumento giuridico in grado di offrire opportunità di sviluppo e nuove prospettive economiche per il nostro Paese, ho l'onore di richiedere alla Commissione Affari Esteri di prendere atto dell'Accordo sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, firmato a Roma il 18 maggio 2012, riguardo al quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n. 2 del 29 novembre 2012.